

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2984

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIGONI, BASTIANONI, BONFIETTI,
BUDIN, COVIELLO, DANIELI Franco, DETTORI, D’IPPOLITO,
FABRIS, FORLANI, MANZIONE, MARTONE, MUZIO, NESSA,
PELLICINI, SODANO Calogero, PIANETTA e GUBERT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2004

Rifinanziamento delle misure per l’accelerazione delle
procedure di rilascio dei visti turistici per l’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riconoscere all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) un contributo statale ordinario per il finanziamento delle nuove o maggiori attività di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, derivanti soprattutto dall'intensificazione dei flussi turistici e commerciali con i Paesi economicamente emergenti.

Per far fronte a tale esigenza, l'articolo 14 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto un finanziamento triennale straordinario a favore dell'ENIT, che si è dimostrato essenziale per incrementare gli organici del personale in misura idonea alle nuove esigenze.

In particolare, si era previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato all'adozione di misure di accelerazione del rilascio di visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero per chi intenda visitare il nostro Paese.

Quella disposizione ha consentito di assumere presso numerose sedi diplomatiche italiane - quali Pechino, Shanghai, Canton, Mosca, San Pietroburgo, Mumbai, New Delhi, Kiev - un contingente di personale, con contratto a tempo determinato, destinato esclusivamente al rilascio dei visti turistici.

L'imminente conclusione del finanziamento - riconosciuto solo fino all'anno 2004 - e la contestuale impossibilità di recuperare gli importi non utilizzati riferiti agli anni precedenti, rischiano di determinare un serio pregiudizio alla rapidità e all'efficienza delle attività di rilascio dei visti turistici in quelle sedi diplomatiche, oltre che l'imme-

diata risoluzione dei numerosi contratti di lavoro a tal fine stipulati.

Inoltre, è già possibile affermare - secondo le stime dell'ENIT - che, alla data del 31 dicembre 2004, non sarà stato utilizzato l'intero fondo di 3 milioni di euro reso disponibile dalla disposizione citata, residuando circa 2.240.000 euro.

Si rende dunque necessario, per un verso, riconoscere in via ordinaria un contributo integrativo annuale all'ENIT, direttamente connesso alle esigenze di sviluppo dei flussi turistici e di progressivo potenziamento delle relazioni commerciali con i Paesi ad economie emergenti, per altro verso, occorre consentire lo smobilizzo e l'integrale recupero degli stanziamenti straordinari già riconosciuti ai sensi della disciplina vigente e di fatto non impiegati per difficoltà di ordine organizzativo che oggi possono ritenersi superate.

A tali esigenze sono rispettivamente orientate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

In definitiva, si tratta di un intervento legislativo che, ancorché molto circoscritto, corrisponde a precise e stringenti esigenze di flessibilità organizzativa dell'ENIT, connesse all'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare l'impegno del personale di ruolo delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, in modo da riservarlo a compiti più strutturati e professionali. Ma soprattutto si intende corrispondere alla necessità di ampliare, anche per questa via, i flussi turistici e commerciali diretti verso il nostro Paese, nell'interesse dell'economia nazionale.

Per queste ragioni si confida in una sollecita e condivisa approvazione della presente proposta legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo integrativo all'ENIT)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei flussi turistici con l'estero, anche in funzione del progressivo potenziamento delle relazioni commerciali con i Paesi ad economie emergenti, a decorrere dall'anno 2005 è riconosciuto un contributo integrativo ordinario di importo pari a 1 milione di euro in ragione d'anno, a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le misure per l'estensione e l'accelerazione delle procedure di rilascio dei visti turistici per l'Italia, svolte nelle sedi diplomatiche italiane all'estero.

Art. 2.

(Recupero dei residui)

1. La quota degli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che risulti non impiegata alla data del 31 dicembre 2004, è versata all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in tre rate annuali di pari importo, a titolo di integrazione del contributo ordinario di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.